

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio <sup>(3)</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Occorre coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, certe garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
- (3) In tale settore, da un lato la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi <sup>(5)</sup>, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di taluni tipi di società <sup>(6)</sup>, e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, riguardante i conti consolidati <sup>(7)</sup>, riguardanti rispettivamente la

pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali. Dall'altro lato, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa <sup>(8)</sup>, la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le fusioni delle società anonime <sup>(9)</sup>, e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le scissioni delle società anonime <sup>(10)</sup>, riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime.

- (4) È necessario uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa.
- (5) Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica. L'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali. A tal fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.
- (6) La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico dovrebbero essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico.

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 31.3.2009, pag. 42.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato II, parte A.

<sup>(5)</sup> GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

